

## **INTERPELLANZA BEGAJ DETJON/ SINDACO**

### **COMPRESSIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI DELLA LOGISTICA NEL DECRETO PNRR 2**

*Detjon Begaj, Consigliere comunale del Gruppo Consiliare Coalizione civica per Bologna coraggiosa ecologista solidale*

*Appreso dalle agenzie di stampa che attraverso un emendamento presentato dal Senatore di Forza Italia Nazario Pagano è stata inserita una norma nel “decreto PNRR 2” che elimina la responsabilità del committente se la ditta fornitrice non paga i dipendenti nel settore della logistica integrata, cosa che limiterebbe fortemente la possibilità dei lavoratori di ottenere quanto spetta loro di diritto e in tempi certi pone al Sindaco e alla Giunta le seguenti domande di attualità:*

*- una valutazione politica in merito a questa norma e come si intende affrontarla all'interno del percorso della Carta Metropolitana per la Logistica Etica*

### **Risposta**

Abbiamo appreso dalla stampa del tema di cui all'oggetto.

Nel testo di conversione in legge del decreto legge 36/2022 sul PNRR (cosiddetto Decreto Aiuti), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 29 giugno scorso (A.C. 3656), è stato inserito un articolo, presentato come emendamento in Senato dal senatore Nazario Pagano di Forza Italia, che modifica il Codice Civile in relazione agli appalti nel settore della logistica.

Viene infatti introdotto un art. 1677 bis che recita:

*«Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».*

Il nuovo articolo introduce una fattispecie relativa alle attività di logistica che prevedono anche l'attività di trasferimento delle merci. In questo caso la novità legislativa, rispetto alla prassi finora adottata per esempio dagli Enti Ispettivi, è che si applica quanto previsto dal contratto del trasporto, in luogo di quanto stabilito dalla normativa sugli appalti .

La differenza più significativa riguarda il profilo di responsabilità del committente, perché mentre con il contratto di appalto il committente è sempre obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, nel contratto di trasporto la responsabilità del committente decade se questi verifica la regolarità del vettore dal punto di vista degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Verifica che, come previsto dall'art. 83 bis comma 4 ter del D.L. 112/08, può essere assolta accedendo all'apposita sezione sul sito del Comitato centrale dell'Albo dell'Autotrasporto.

Una parte significativa dell'attività finora classificata come logistica – la così detta “logistica integrata” - non rientrerebbe più così nella regolamentazione prevista per l'appalto, nel caso in cui fosse accompagnata da attività di trasporto, facendo così venire meno la responsabilità in solido del committente con l'appaltatore nel corrispondere al lavoratore il trattamento retributivo dovuto.

In questo modo i grandi player della logistica verrebbero sollevati dalle responsabilità legate ad eventuali violazioni degli obblighi legati al trattamento salariale delle lavoratrici e dei lavoratori delle tante piccole società appaltatrici e subappaltatrici, lasciandoli privi di un elemento di tutela prima presente.

Il tema è stato posto al Presidente del Consiglio Mario Draghi, in un incontro avvenuto il 12 luglio scorso, dai segretari generali e confederali di Cgil, Cisl e Uil. Secondo quanto riportato dalle organizzazioni sindacali, in quella occasione Il Ministro del Lavoro si è impegnato ad emettere una precisazione, e se necessario intervenire per via legislativa, per ribadire il mantenimento,

nell'ambito degli appalti di logistica, della validità dall'Art. 29, comma 2 del Dlgs 276/2003 (c.d. Legge Biagi).

Quel comma, lo ricordiamo, sancisce che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.”

La nostra valutazione è che il settore della logistica, per la sua rilevanza e complessità, non si giova di interventi legislativi parziali e unilaterali. Riguardo al caso specifico riteniamo, proprio per l'esperienza maturata attraverso la Carta metropolitana per la Logistica Etica, che il nuovo articolo del Codice civile non risponda alle esigenze di regole chiare e di tutela del lavoro necessarie al settore.

Siamo perciò soddisfatti della risposta data, secondo quanto riferito dai sindacati, dal Governo riguardo alla necessità di mantenere comunque anche nel settore della logistica le tutele previste dalla legge per i lavoratori in caso di appalti.

Auspichiamo che un'azione in questo senso venga assunta al più presto per evitare il rischio di una deresponsabilizzazione delle aziende committenti riguardo a quanto avviene lungo la filiera degli appalti. Questo tema rappresenta infatti uno degli oggetti di attenzione prioritaria del Comitato Metropolitan per la Logistica Etica, l'organismo di attuazione e monitoraggio della Carta, costituito da un rappresentante di ogni soggetto firmatario della carta stessa e già operativo.